

SCADENZE IMU – TASI 2019

Aliquote IMU e TASI per l'anno 2019. Sono confermate le aliquote dello scorso anno.

IMU

Aliquote IMU: (Deliberazione C.C. n.19 del 09/04/2019)

- aliquota di base: **0,86 %** per altri fabbricati e aree edificabili;
- aliquota ridotta: **0,40 %** per abitazione principale e relative pertinenze

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificato nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, si ha diritto ad una detrazione pari a 200 euro.

L'IMU NON SI APPLICA AL POSSESSORE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE, DELLE RELATIVE PERTINENZE AD ECCEZIONE DI QUELLE CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 E DELLE PERTINENZE DELLA STESSA.

Quando e come si versa

deve essere versata in due rate:

- La prima rata, da versare entro il 16 giugno 2019, è pari 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno
- La seconda rata, da versare entro il 16 dicembre 2019, è a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno

TASI

La Legge di Stabilità 2016, dispone con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione della TASI per le abitazioni principali e le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Aliquote TASI (Deliberazione C.C. N.19 DEL 09/04/2019)

- Aliquota **1,5 per mille**: Abitazioni principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- Aliquota **1,1 per mille**: Altri fabbricati e aree fabbricabili;
- Aliquota **0 per mille**: Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis del DLn.557/1993

Quando e come si versa

deve essere versata in due rate in autoliquidazione:

- La prima rata, da versare entro il 16 giugno 2019, è pari 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno
- La seconda rata, da versare entro il 16 dicembre 2019, è a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno

COMODATO D'USO IMU/TASI 2016 – NOVITA'

La Legge di stabilità per l'anno 2016 ha introdotto per IMU e TASI la **riduzione della base imponibile del 50%** per i fabbricati concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli), ad esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per poter beneficiare della riduzione **occorre rispettare le seguenti condizioni:**

a) il comodante che concede il fabbricato in uso ai genitori/figli deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nel Comune di Capoterra;

b) il comodante che concede il fabbricato in uso ai genitori/figli NON deve possedere altri fabbricati ad uso abitativo in Italia oltre l'abitazione principale a Capoterra e quella data in comodato d'uso gratuito;

c) La concessione dell'immobile ai genitori/figli deve risultare da un contratto, che deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

La riduzione decorre dalla data di registrazione, e non è retroattiva. **Nel caso in cui non si rispetti anche una sola delle condizioni elencate, l'agevolazione non può essere applicata.** Laddove si rispettino tutte le tre condizioni su citate, il comodante potrà applicare la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI attestando il possesso dei requisiti mediante la presentazione della dichiarazione di variazione IMU 2019 (sui moduli ministeriali disponibili) entro il 30.06.2019.